



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**

ORDINANZA N. ____/2022

**DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
SAVONA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTA:** la legge 8 luglio 2003 n. 172 recante disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTA:** la legge 7 agosto 1990 n.241;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con legge 27 dicembre 1977 n. 1085;
- VISTA:** la legge 2 dicembre 1994 n. 689 di ratifica della Convenzione internazionale sul diritto del mare del 1982 ed in particolare l'art. 91;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private ed il DM 1 aprile 2008 n. 86 del Ministero dello sviluppo economico recante il relativo regolamento di attuazione;
- VISTO:** il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. a recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'articolo 28 della legge 96/2010;
- VISTO:** il DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima, in particolare gli artt. 128 bis e ss. per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea sportiva e l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
- VISTO:** il DM 29 luglio 2008 n. 146 recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il DM 26 gennaio 1960 come modificato dal DM 15 luglio 1974, recante la disciplina dello sci nautico;
- VISTO:** il DM 1 giugno 1987 n. 249, recante Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 11 del 15.01.2022;
- VISTO:** il dispaccio n 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del naviglio, avente ad oggetto “Disciplina delle tavole a vela – Ordinanze – circolare n. 7/1984”;

- VISTO:** il dispaccio n. 6227201 in data 03 luglio 1987 del Ministero della Marina mercantile – D.G. della pesca marittima, avente ad oggetto “Pesca subacquea professionale e sportiva – DM 1 giugno 1987 n. 249”;
- VISTA:** la circolare n. 254 serie II emanata con dispaccio n. 5174645 in data 19 luglio 1989 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del demanio marittimo e dei porti avente ad oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTO:** il dispaccio n. 260142 in data 20 febbraio 1993 del Ministero della Marina mercantile – D.G. del naviglio, avente ad oggetto “Applicazione del DM 26 gennaio 1960 modificato con DM 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”;
- VISTO:** il dispaccio n. 260268 in data 10 marzo 1993 del Ministero della Marina mercantile, avente ad oggetto “Direttive di massima ai Capi di Circondario concernenti la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare”;
- VISTI:** i dispacci n. 261598 e n. 260238 rispettivamente in data 2 agosto 1994 e 20 febbraio 1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi ad oggetto: “Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter o moto d’acqua”;
- VISTO:** il dispaccio n. 62203825 in data 4 agosto 1995 del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali – DG della Pesca e acquacoltura, avente ad oggetto “Pesca subacquea professionale e sportiva, art. 3 del DM 1.03.1987 n. 249”;
- VISTO:** il dispaccio n. 520167 in data 5 febbraio 1996 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, avente ad oggetto “Quesito – Ordinanze di polizia marittima disciplinanti l’esercizio di scuola subacquea sportiva”;
- VISTO:** il dispaccio n. 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione – D.G. del Naviglio – Divisione VI, avente ad oggetto “traino sci nautico per conto terzi”;
- VISTO:** il dispaccio n. 262584 in data 14 aprile 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione avente ad oggetto: “Nautica da diporto – Artt. 6, 10, 11, 15, 17 del decreto legislativo 535 in data 21.10.1996 convertito in legge n. 647 del 23.12.1996”;
- VISTI:** i dispacci n. 82/10390/II del 16 febbraio 2000 e n. 82/33465 del 26 maggio 2003, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aventi ad oggetto: “Attività subacquea ludico-diportistica”;
- VISTO:** il dispaccio n. 82/075489 in data 30 ottobre 2001 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, aventi ad oggetto: “Esercizio dell’attività subacquea sportiva e ricreativa”;
- VISTO:** il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: “Ordinanza balneare – Riparto di competenze tra Autorità Marittime e gli enti territoriali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO:** il dispaccio n. 36416 in data 12 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, aventi ad oggetto: “Codice della nautica da diporto. Quesiti per uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale”;
- VISTO:** il dispaccio n. 82 in data 28 giugno 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto: “Nuovo codice delle assicurazioni private – decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Unità da diporto”;

- VISTO:** il dispaccio n. 13413 in data 5 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTO:** il dispaccio n. 9184 in data 23 gennaio 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Pesca sportiva: salpabotentino elettrico";
- VISTO:** il dispaccio n. 55215 in data 9 giugno 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Pesca subacquea sportiva. Proposte della Federazione italiana Pesca Sportiva (FIPSAS)";
- VISTO:** il dispaccio n. 1031 in data 23 gennaio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG per il Trasporto marittimo lacuale e fluviale – Divisione 6^a avente ad oggetto: "A.DI.SU.B. Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (DM 146/2008)";
- VISTO:** il dispaccio n. 9203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo";
- VISTO:** il dispaccio n. 20652 in data 10 marzo 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "DM 29 luglio 2009 n. 146 Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Quesiti. Disciplina del segnalamento subacqueo e utilizzo del "pedagno" o pallone di superficie gonfiabile";
- VISTO:** il dispaccio n. 01789 in data 02 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 6^a, avente ad oggetto: "Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto";
- VISTA:** la direttiva n. 14 prot. N. 0061547 in data 22 dicembre 2011, della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto: "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183" in materia di decertificazione nei rapporti fra P.A. e privati e di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000;
- VISTO:** il dispaccio n. 7385 in data 25 gennaio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "attività sportivo-nautica denominata "Ray-board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Scuba-wing", nonché il dispaccio n. 391 in data 09 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avente pari oggetto;
- VISTO:** il dispaccio n. 0074430 in data 28 agosto 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto";
- VISTO:** il dispaccio assunto a prot. n. 0003022 in data 25 febbraio 2022 del del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5 XE1" distribuita dalla Aquaride s.r.l.;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 12 in data 20 maggio 2010 approvante il regolamento per la disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 71 in data 07 maggio 2015 approvante la "disciplina dell'attività subacquea ludico-diportistica organizzata" nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona;

VISTA: la propria vigente ordinanza disciplinante la sicurezza della balneazione;

CONSIDERATO: che la Regione Liguria con foglio prot. N. PG/2010/181720 in data 30 dicembre 2010 ha comunicato l'abrogazione della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) in forza dell'art. 17 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 23 (pubblicata sul BURL n. 18 del 29/12/2010 Parte I);

RITENUTO: necessario, alla luce delle mutate esperienze e delle normative nel tempo intervenute, attualizzare la disciplina delle attività nautico-diportistiche e delle attività subacquee ai fini ricreativi dando un corpus unico a tale disciplina attualmente suddivisa in varie ordinanze;

CONSIDERATO: che nel mare ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Savona vengono svolte, durante tutto l'anno, ricorrenti attività subacquee a carattere ricreativo, nelle quali un Soggetto organizzato offre servizi a soggetti riceventi;

VISTE: la nota n. 8512 in data 18/05/2022 con la quale questa Capitaneria di porto ha coinvolto sulla presente ordinanza i Comuni costieri di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, ricadenti nella giurisdizione di questa Capitaneria di porto, ai sensi dell'art. 27 comma 9 del d.lgs 171/2005;

TENUTO CONTO: che, in riscontro alla nota n. 8512 del 18/05/2022, non sono pervenute osservazioni/integrazioni da parte dei Comuni costieri di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze, ricadenti nella giurisdizione di questa Capitaneria di porto;

VISTI: gli esiti della riunione convocata con nota prot. 8310 del 17/05/2022 tenutasi in data 24/05/2022 con i rappresentanti di: diving center service nereio sub; a.s.d. triton club; cynus srl; torino diving snc; tech diving savona sas; marina diving;

VISTO: l'art. 27 del decreto legislativo 171/2005 e valutato opportuno compendiare in un unico provvedimento le disposizioni come recate nella presente ordinanza per disciplinare le attività nautico-ricreative in genere nonché:

- a- (ai sensi del comma 6 del citato decreto) la navigazione e le modalità di utilizzo di: natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò; natanti rimorchiati, comunemente denominati "banana-boat" e similari; tavole sospinte dal moto ondoso e similari (incluso surf, body surf, bodyboard, ecc.); tavole a vela (windsurf) e similari; tavole con aquilone (kitesurf); natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati nonché le moto d'acqua e mezzi similari;
- b- (ai sensi del comma 9 stesso decreto) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzazione di natanti da diporto, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate, per quanto non espressamente previsto dal Decreto Ministeriale 1 settembre 2021;

RITENUTO: altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

RITENUTO di dover render meglio leggibili per l'utenza le norme inerenti l'obbligo di assicurazione a norma di legge;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1

(Premessa)

1. E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona"**.

Articolo 2

(Sanzioni)

1. I contravventori alle norme dell'annesso Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi del D.Lgs. 171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 3

(Pubblicità)

1. La diffusione della presente Ordinanza sarà curata mediante:
 - Pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio e degli Uffici Marittimi dipendenti;
 - Trasmissione ai Comuni costieri e alle altre Amministrazioni/Enti competenti;
 - Divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
 - Inserimento nel sito web di questa Capitaneria di porto (www.savona.guardiacostiera.it);
 - Trasmissione alle associazioni imprenditoriali e di categoria del settore balneare e nautico, nonché ad ogni altro soggetto interessato.
2. La presente Ordinanza dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, dai gestori dei servizi di salvamento presso le spiagge libere, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da diporto, dalle Società che svolgono attività diving, nonché in tutte quelle aree ricadenti nel Circondario Marittimo di Savona ove si svolgono attività marittime (colonie marine, depositi di unità da diporto, campeggi, etc.).

Articolo 4

(Autorità competente a ricevere il rapporto)

L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni relative alla presente Ordinanza è il Capo del Compartimento Marittimo di Savona, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 171/2005.

I rapporti relativi alle violazioni dell'annesso Regolamento, commesse all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", dovranno essere indirizzati al relativo Ente di Gestione (Comune di Bergeggi).

Restano fermi gli obblighi di ciascuna Amministrazione circa l'effettuazione delle dovute comunicazioni all'Autorità di Sistema Portuale di Savona e/o agli Enti locali competenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti di autotutela in materia di gestione del demanio marittimo.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entrerà in vigore a decorrere dalle **ore 00.01 del giorno 30/05/2022** ed abroga le Ordinanze n. 12/2010 in data 20/05/2010, n. 71/2015 in data 07/05/2015 richiamate nelle premesse, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle altre Ordinanze richiamate nelle premesse, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

Savona, _____

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Giulio PIRODDI

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di porto di Savona

Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario marittimo di Savona

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE.....	13
CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO.....	14
CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA.....	15
CAPO V - MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER).....	16
CAPO VI - TAVOLA A VELA (WINDSURF).....	18
CAPO VII - TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF).....	20
CAPO VIII - TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD).....	23
CAPO IX - SCI NAUTICO.....	24
CAPO X - PARACADUTISMO ASCENSIONALE.....	26
CAPO XI - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).....	29
CAPO XII - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE.....	31
CAPO XIII - UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.....	32
SEZIONE I.....	32
DISPOSIZIONI GENERALI.....	32
SEZIONE II.....	39
IMMERSIONE GUIDATA.....	39
SEZIONE III.....	41
IMMERSIONE DIDATTICA.....	41
CAPO XIV - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA.....	48
CAPO XV - SNORKELING TRAINATO.....	49
CAPO XVI - JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILI.....	51
CAPO XVII - E-BIKE ACQUATICA E SIMILI.....	53

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Savona, che si estende nel tratto di costa, e antistante specchio acqueo, compreso tra i territori di Varazze e Pietra Ligure inclusi, più precisamente dal torrente Arrestra al Rio Chiappe.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5, 6 e 9, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi definito "Codice") ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - (2) natanti galleggianti trainati (banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle);
 - (3) tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.);
 - (4) tavole a vela (windsurf);
 - (5) tavole con aquilone (kitesurf);
 - (6) natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - (7) moto d'acqua;
 - (8) jetlev flyer, flyboard e similari;
 - (9) e-bike acquatica e similari;
 - b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) l'utilizzazione di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, incluso le modalità della loro condotta, anche nell'ambito delle attività subacquee organizzate;
 - d) tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica;

Articolo 2 - Definizioni.

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Autorità marittima:** la Capitaneria di porto di Savona nonché gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia ricadenti nell'ambito del circondario marittimo di Savona;
 - b) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - c) **Capitaneria:** la Capitaneria di porto di Savona;
 - d) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi Capi III e VII, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
 - e) **Colreg 72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;
 - f) **Contratto di locazione di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;
 - g) **Contratto di noleggio di natante da diporto:** contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
 - h) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;

- i) **Flyboard:** un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostegno ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer;
- j) **Jetlev flyer:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;
- k) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;
- l) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. È esclusa la moto d'acqua agli effetti del presente regolamento;
- m) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- n) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- o) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
- p) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
- q) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- r) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- s) **Stagione balneare:** periodo come definito dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 116/2008;
- t) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- u) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conducente l'azione propulsiva;
- v) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conducente è trainato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conducente attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
- w) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- x) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conducente dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma nonché nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni in materia di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo:

- a) **Autorespiratore:** Apparecchio, costituito da più elementi, atto a consentire la respirazione dell'uomo sotto la superficie dell'acqua; esso deve essere conforme alle pertinenti norme che ne disciplinano le specifiche tecniche, costruttive e manutentive.
- (1) il cui circuito aperto di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (Aria, Nitrox o Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, ecc.) in percentuali diverse;
 - (2) che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo "Rebreather") totali o parziali della miscela espirata;
 - (3) che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
 - (4) che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
 - (5) che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo.
- b) **Brevetto subacqueo:** Il brevetto subacqueo è l'attestato di addestramento che, chi intende partecipare ad un'attività subacquea organizzata, deve possedere per potersi immergere. Esso deve essere rilasciato da Agenzia o Federazione riconosciuta, a livello nazionale o estero, previo superamento di un adeguato corso teorico/pratico. In esso sono contenuti i limiti entro i quali ha ricevuto l'addestramento e che costituiscono di fatto i limiti che il soggetto accompagnato non deve superare nell'esecuzione delle immersioni. Chi svolge la mansione di accompagnatore ha l'onere di garantire che il soggetto accompagnato non superi i limiti del suo brevetto
- c) **Centro di formazione ed addestramento subacqueo:** quel soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che risulti ufficialmente operante nel campo della formazione subacquea sportiva, ricreativa o professionale e che è abilitato a svolgere secondo protocolli di formazione approvati, attività formativa e addestrativa per insegnare e successivamente certificare abilità subacquee: ricreative, sportive o professionali;
- d) **Centro di immersione:** quel soggetto giuridico:
- (1) costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - (2) in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico - con ovvero senza unità da diporto in appoggio - all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori.
- Sono attività svolte dal Centro di immersione tutte le fattispecie ricomprese tra la fornitura di un servizio completo [come l'impiego di attrezzature (bombole, relativa carica, mute e *autorespiratori*), mezzi nautici e accompagnamento a mezzo guida] e la semplice fornitura di supporto logistico [fornitura di attrezzatura o parte di essa, senza guida]. In ogni fase della sua attività, il *centro di immersione* deve costantemente verificare la rispondenza tra i servizi erogati e le abilitazioni del soggetto destinatario
- Il Centro di cui alla precedente lettera c) è equiparato al Centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria Guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie, con ovvero senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della Guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
- e) **Immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo:** l'insieme delle attività subacquee non organizzate e a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere ovvero guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche e in genere all'osservazione dell'ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne nonché a qualunque altra iniziativa

riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;

- f) **Immersione subacquea su relitto:** immersione subacquea organizzata, a scopo sportivo o ricreativo svolta sul fondale marino e consistente nell'osservazione del relitto dall'esterno e senza penetrazione o accesso al suo interno;
- g) **Immersione subacquea (supporto logistico alla):** attività, attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza Guida, Istruttore, Aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che pratichino, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- h) **Guida subacquea:** ogni persona fisica che, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, in rapporto di dipendenza con il *centro di immersione*, esegue mansioni funzionali all'esecuzione di attività subacquea organizzata. Tra le mansioni che la *guida* può svolgere rientrano tutte le fattispecie comprese tra la fornitura di un servizio di accompagnamento "senza soluzione di continuità" e per un singolo sub accompagnato e la mera guida di gruppo per osservare al meglio i siti. Le mansioni che la guida è tenuto a svolgere discendono dalle obbligazioni assunte dal centro di immersione all'atto della stipula dell'accordo sui servizi richiesti/erogati dal/al sub accompagnato/guidato, nonché dalle limitazioni del proprio brevetto;
- i) **Immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la Guida esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o del gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo adeguato alla tipologia di immersione, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- j) **Istruttore subacqueo:** ogni persona fisica che, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- k) **Aiuto-istruttore subacqueo:** ogni persona fisica che, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione o Agenzia didattica riconosciuta nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è in rapporto di dipendenza con l'istruttore ed assiste e coadiuva l'istruttore subacqueo nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- l) **Immersione subacquea didattica:** immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un Istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali e internazionali correnti; l'istruttore sub assume, oltre agli oneri previsti dalla precedente lettera i), quelli di insegnare al sub in tirocinio tutte le manovre necessarie per lo svolgimento di quell'immersione: di tali manovre deve verificare costantemente la corretta esecuzione da parte dei sub in tirocinio;
- m) **Cavità sommersa:** si intende l'ambiente di origine naturale o artificiale che impedisca la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla;
- n) **Caverna:** si intende la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto durante il quale è sempre possibile vedere l'ingresso con la luce naturale proveniente dall'ingresso stesso;
- o) **Grotta:** Parte di una cavità sommersa dalla quale non è visibile la luce di uscita. Per fuoriuscire è necessario un percorso con dei cambi di quota o di direzione;
- p) **Relitto:** si intende ogni manufatto, originariamente non fissato al fondale marino, finito intenzionalmente o accidentalmente in fondo al mare. Ai fini della disciplina di limiti, vincoli, divieti alle modalità operative di svolgimento delle immersioni, è equiparato al relitto qualsiasi manufatto progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine

di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi ovvero che non permettano un rientro diretto ed immediato alla superficie.

- q) **Immersione subacquea con supporto logistico:** immersione organizzata durante la quale i sub immersi eseguono l'attività subacquea in autonomia ma si avvalgono del supporto logistico (fornitura attrezzatura e trasporto) e della sorveglianza in superficie o a terra da parte del centro immersioni;
- r) **Immersione in apnea:** Per immersione in apnea si intende l'immersione e la riemersione del nuotatore, anche con l'ausilio di maschera e pinne, in assenza di apparati che consentano la respirazione subacquea o che favoriscano meccanicamente lo spostamento subacqueo del nuotatore. Il nuotatore in apnea deve essere sprovvisto di qualsivoglia arma o attrezzo acuminato o idoneo a prelevare fauna, flora o materiali dal fondo marino;
- s) **Immersione subacquea guidata o addestrativa in ambiente di scarsa visibilità:** Immersione guidata condotta in una colonna d'acqua nella quale, in ragione della conformazione dei fondali, della sospensione del sedimento ovvero della poca luce in superficie, sono presenti condizioni di visibilità inferiori alla visibilità ottimale. L'esecuzione di tale immersione in sicurezza è subordinata alla riduzione della soglia massima di soggetti accompagnati contemporaneamente e all'adozione di ulteriori misure di sicurezza a discrezione della guida/istruttore;
- t) **Immersione subacquee all'interno di relitto:** *Immersione subacquea organizzata o a scopo sportivo o ricreativo* svolta sul fondale marino e consistente nell'osservazione di relitto mediante penetrazione e accesso al suo interno;
- u) **Unità di appoggio alle immersioni subacquee organizzate:** *Unità*, da diporto o ad uso professionale, il cui impiego è destinato, secondo le norme pertinenti, ai servizi connessi con lo svolgimento *di attività subacquea organizzata*.

Articolo 3 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Savona e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo.
2. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzera dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita. Restano ferme le disposizioni della COLREG 72.

Articolo 4 - Prescrizioni generali, limiti.

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'art. 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. L'istruttore dovrà altresì valutare il numero massimo di allievi che potrà seguire eventualmente prevedendo ulteriori imbarcazioni appoggio. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un'unità da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
 - c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.
6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza degli altri porti del circondario, con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008 sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO.

Articolo 5 - Caratteristiche tecniche.

1. Le caratteristiche tecniche dei corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, sono quelle riportate nell'ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 6 - Norme di comportamento.

1. Si rimanda alle norme dell'ordinanza di sicurezza balneare in materia.
2. Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico-diptistiche disciplinate dal presente regolamento.

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA.

Articolo 7 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Requisiti, condizioni divieti e limiti.

1. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela, può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
2. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008.
3. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice.

CAPO V - MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER).

Articolo 9 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 10 - Requisiti e condizioni.

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice, per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE.

Articolo 11 - Limiti e divieti.

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante la stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti del circondario e dai corridoi di lancio di cui al Capo III;
 - (2) la navigazione nei predetti porti e corridoi a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento;
 - b) al di fuori della stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo da qualsiasi punto della costa;
 - (2) la navigazione a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa non inferiore a metri trecento.
2. Nelle zone ove non esistano i corridoi di lancio, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione deve avvenire con rotta perpendicolare alla costa e senza uso del motore.
3. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("tender"), può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
4. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) per navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri cinquecento;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri quattrocento;
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("tender");
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - (8) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
 - (9) all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", secondo le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.
5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 12 - Dispositivi di sicurezza.

1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
3. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 13 - Dotazioni di salvataggio.

1. Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

CAPO VI - TAVOLA A VELA (WINDSURF).

Articolo 14 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 15 - Requisiti e condizioni, divieti e limiti.

1. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa con vela abbassata. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti nonché di tenere rotte più possibili perpendicolari alla linea di costa.
2. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
3. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice, con la tavola a vela è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione

è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 16 - Dotazioni di sicurezza.

- 1.** I conduttori di tavole a vela, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. (art. 54 DM 146/2008).

CAPO VII - TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF).

Articolo 17 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 18 - requisiti e condizioni.

1. L'uso del kitesurf è vietato ai minori di anni quattordici.
2. Chi utilizza il kitesurf:
 - a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le linee in caso di emergenza;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo quindi di "sventare" l'ala con l'effetto di neutralizzarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) Il conduttore della tavola con aquilone deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta;
3. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
4. Se si lascia il kitesurf incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).
5. Il conduttore del kite deve vincolarsi con una cima di svincolo (leash) che collega pilota e kite

Articolo 19 - Divieti e limiti.

1. Con il kitesurf è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) esercitare l'attività:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) durante la stagione balneare, negli orari previsti dall'ordinanza di sicurezza balneare;
 - (5) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;

- (6) nel periodo notturno;
- (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
- 2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al successivo articolo 20.
- 3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

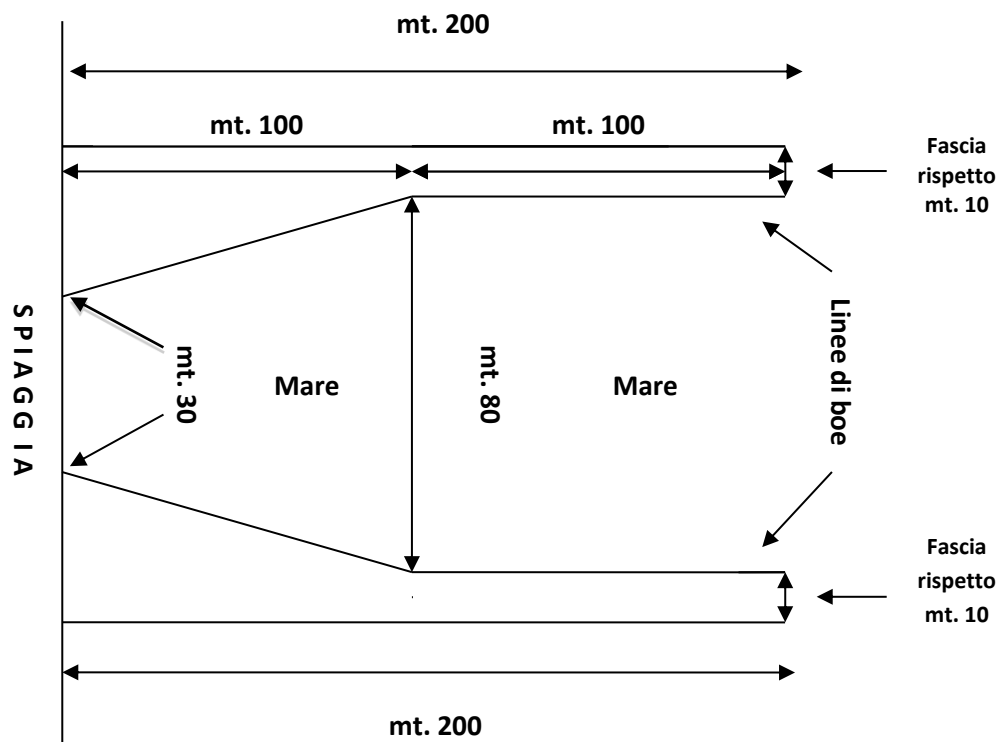
Articolo 20 - Regole per prevenire gli abbordi in mare.

- 1. Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- 2. Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
- 3. Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve operare conformemente alle regole per prevenire gli abbordi in mare previste per unità a vela dalla COLREG 72.
- 4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 21 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta.

- 1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf ha le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di trenta metri e tende ad ampliarsi – simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a cento metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di ottanta metri. L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso cento metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di duecento metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore **arancione** ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di venti metri dall'altro;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei duecento metri:
 - (1) è di colore **arancione** ed ha un diametro di ottanta centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - (2) è affiancato esternamente da un gavitello di colore **nero**, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura di opportune dimensioni: "CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - d) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri dieci è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di cento metri verso mare del corridoio stesso;
 - e) tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore **giallo**, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri venti.
- 2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Capo III.

3. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.
4. Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



5. Regole di condotta:
 - a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
 - b) nei cento metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

CAPO VIII - TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSO (SURF, BODY SURF, BODYBOARD).

Articolo 22 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 23 - Requisiti e condizioni.

1. Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dal requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'art. 22 comma 2 e con le condizioni ivi previste.
2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino
 - d) ad una distanza inferiore a 50 metri dai bagnanti;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - h) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - i) nelle altre zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 24 - Zone dedicate.

1. Il divieto di cui all'articolo 23, comma 2 lett. b), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente Capo.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di cui al presente Capo.

CAPO IX - SCI NAUTICO.

Articolo 25 - Prescrizioni generali.

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal DM 26.01.1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 26 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 - c) lo sciatore deve avere almeno quattordici anni;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
 - e) durante le fasi dell'esercizio, la distanza fra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri;
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
 - a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
3. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato decreto ministeriale 26.01.1960, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
4. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

Articolo 27 - Divieti e limiti.

1. Oltre a quanto previsto dal DM 26.01.1960 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- c) navigare e sciare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - (7) all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", secondo le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.
- 2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 73/2006 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO X - PARACADUTISMO ASCENSIONALE.

Articolo 28 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nei Capi I e IX del presente Regolamento e alle norme in materia di sci nautico, di cui al DM 26.01.1960 e s.m.i., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina mercantile.
2. L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 29 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 29, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 29, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.
6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri dodici, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
7. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri cinquanta;
8. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di centoventi piedi (pari a metri 36,30).

9. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
10. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
11. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di due salvagenti anulari pronti all'uso e muniti di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
12. Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.
13. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
14. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 30 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti (metri quattrocento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e a metri cento dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - (7) all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", secondo le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei

porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 73/2006 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XI - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).

Articolo 31- Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo IX del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 32 - Requisiti e condizioni.

1. Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne.
2. Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
4. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di due salvagenti anulari pronti all'uso e muniti di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
6. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità. Restano ferme le disposizioni di cui al Capo V art 11 del presente Regolamento.
7. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
8. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio.
9. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.

10. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
12. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.

Articolo 33 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e a metri cento dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - (8) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - (9) all'interno dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", secondo le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.
2. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XII - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE.

Articolo 34 – Rinvio

I requisiti, le formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque marittime, sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1 settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 11 del 15/01/2022), cui si rimanda.

La comunicazione di inizio attività è quella prevista dall'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 che si allega per pronta consultazione.

Le istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica è quella prevista dall'allegato 2 del citato Decreto Ministeriale che si allega per pronta consultazione.

Resta inteso che in possibili casi residuali di differenti disposizioni in contrasto tra di loro, farà sempre fede la normativa di rango superiore.

CAPO XIII - UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO ALL'IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 - Campo di applicazione, definizioni, esclusioni, normativa richiamata, forma del contratto.

1. Il presente Capo disciplina:
 - a) ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice, l'utilizzazione dell'unità da diporto quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per le modalità della loro condotta, da parte di Centri di immersione ovvero Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico – logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti ovvero di aspiranti al conseguimento di brevetti;
 - b) ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'esercizio dell'attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo sportivo o ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall'utilizzo o meno di un'unità da diporto in appoggio.
2. Per il combinato disposto degli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati;
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
 - c) presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
3. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 determina la presunzione di utilizzo dell'unità da diporto, impiegata dal Centro di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole ovvero di cortesia.
4. Fatto salvo quanto prescritto al precedente comma 3 e qualora il contratto di utilizzazione dell'unità da diporto in appoggio di superficie all'immersione subacquea di cui al presente Capo non sia stato stipulato per iscritto bensì mediante accordi verbali, l'adempimento dell'obbligo di tenere a bordo i dati dell'attività di immersione, registrati come previsto nel presente Capo, costituisce prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità medesima quale appoggio di superficie all'immersione predetta.
5. Le norme di cui al presente Capo non si applicano allo snorkeling.
6. Le disposizioni recate nella presente Sezione si intendono integrative di quanto disciplinato nelle successive Sezioni di questo Capo.
7. Le norme di cui al presente Capo si applicano ai soggetti che svolgono le attività in esso disciplinate, anche occasionalmente, nel mare ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Savona.

Articolo 36 - Comunicazione di inizio attività.

I requisiti, le formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto per finalità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime, sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 1 settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 11 del 15/01/2022), cui si rimanda.

La comunicazione di inizio attività è quella prevista dall'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale 1 settembre 2021 che si allega per pronta consultazione.

Resta inteso che in possibili casi residuali di differenti disposizioni in contrasto tra di loro, farà sempre fede la normativa di rango superiore.

Articolo 37 - Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale.

1. Nelle acque del Circondario marittimo di Savona, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) le immersioni organizzate o eseguite, con ovvero senza l'appoggio di unità da diporto, dal:
 - (1) Centro di immersione che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - (2) Centro di formazione ed addestramento subacqueo che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche);
 - b) le immersioni, con o senza appoggio di unità da diporto, effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con ovvero senza supporto logistico da parte di un Centro di Immersione.
2. L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:
 - a) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - b) a distanza inferiore a metri cento dai segnali da pesca delle reti da posta, dai segnalamenti, dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
 - c) nei porti: nel raggio di 200 metri dalle ostruzioni (dal punto di posizionamento dei fanali rosso e verde), lungo le direttrici di rotta per accesso/uscita e al loro interno;
 - d) in zone di mare dove l'altezza della colonna d'acqua sottostante è superiore al brevetto posseduto da uno dei soggetti che partecipa alle immersioni;
 - e) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di immersione subacquea di cui al presente Capo - con ovvero senza l'impiego di un mezzo nautico in appoggio di superficie - all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature e nelle zone di mare destinate alle rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale. Chi pratica l'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo è tenuto a:
 - a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
 - b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - c) non ancorare sui fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (stick di luce chimica, piombi, retini, ecc.);
 - e) segnalare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria la presenza di:
 - (1) rifiuti o materiali ritenuti nocivi ovvero pericolosi;
 - (2) reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati;
 - (3) ordigni esplosivi o presunti tali. In particolare, il subacqueo deve astenersi dal toccare o altrimenti determinare uno spostamento dell'oggetto e deve mantenersi a debita distanza dallo stesso indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione (ad esempio vincolando, a circa 10 metri, un pedagno).
5. Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il Centro di Immersione ovvero la Guida ovvero l'Istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:
 - a) maree e correnti in zona;

- b) natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
 - c) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - d) metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità di appoggio);
 - e) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - f) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.
6. Prima che abbia inizio l'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire; in particolare per quanto attiene:
- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
 - b) itinerario da seguire in acqua;
 - c) condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
 - e) le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
 - f) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
 - g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;
 - h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
 - i) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
7. La guida, prima di organizzare ogni singola immersione, deve verificare il possesso del previsto brevetto da parte dei subacquei accompagnati; in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, si dovrà rispettare scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore.
8. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
9. Il Centro di Immersione ovvero il Centro di formazione e addestramento deve avvalersi di personale rispettivamente in qualità di Guida ovvero Istruttore, in possesso di abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e che sia dotato di una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. L'attrezzatura fornita in uso ai subacquei, da parte del Centro di Immersione ovvero del Centro di formazione e addestramento, deve essere verificata e controllata prima di iniziare l'attività e deve essere in perfetto stato di efficienza secondo i migliori standard nazionali ed internazionali.
10. Le Guide, gli Istruttori e gli aiuto-istruttori operano entro i limiti imposti dal proprio brevetto.
11. L'esecuzione di immersioni con apparecchi di respirazione ausiliaria, effettuata senza l'ausilio di un centro di immersione o un centro di formazione ed addestramento, è da intendersi quale attività svolta a titolo personale e sotto la diretta responsabilità del singolo.
12. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nei singoli Capi del presente regolamento, tutte le unità da traffico, pesca, diporto, ecc. in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore a metri cento dai segnali indicanti l'attività subacquea.
13. Durante le immersioni il rapporto tra il numero di guide, istruttori e gli aiuto-istruttori ed il numero di sub accompagnati deve rispettare quanto prescritto dalla didattica adottata e comunque non superare le seguenti previsioni:
- a. **6 unità totali**, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni sui **siti ordinari ed in presenza di buona visibilità subacquea**; il numero è ridotto a **4 unità** in caso di immersione in orario notturno;

- b. **4 unità**, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in **caverna o penetrazione di relitti**;
- c. **2 unità**, escluse le guide/istruttori, per ciascuna guida/istruttore, durante le immersioni in **grotta**.

In caso di immersione con colonna d'acqua contraddistinta da bassa visibilità il numero di sub accompagnati deve essere ridotto a discrezione della guida/istruttore per garantire che durante l'immersione tutti i partecipanti siano in visibili tra di loro e sotto controllo diretto della guida/istruttore. I subacquei accompagnati devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida o dall'istruttore.

- 14. Ogni centro di immersione o di formazione e addestramento subacqueo, nonché le guide e gli istruttori che vi operano, devono garantire il costante rispetto degli standard di sicurezza fissati dalle norme UNI/EN/ISO stabiliti dalle didattiche adottate. Inoltre devono rispettare le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dal d.lgs. 81/2008 e di tutte le norme ad esso collegate.

Articolo 38 - disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo.

- 1. La denominazione del soggetto esercente l'attività commerciale e l'identificativo numerico dell'unità (progressivo su due cifre, come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione di cui all'**allegato 1**,) devono essere apposti esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibili ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistenti agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento. Le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui sia utilizzata, quale unità appoggio, un'unità iscritta nei pubblici registri tenuti dall'Autorità marittima.
- 2. Il soggetto erogante servizi di immersione guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie:
 - a) espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento delle unità, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - (1) la dicitura "Capitaneria di porto di Savona - ordinanza n. _____", con il numero della presente ordinanza;
 - (2) la denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sulle unità da utilizzare;
 - (3) la dicitura "CENTRO D'IMMERSIONE" ovvero anche "CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO", a seconda dei casi;
 - b) inoltre, se utilizza l'unità da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente Capo:
 - (1) cura la completezza e regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previsto dal presente regolamento nonché dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - (2) si attiene a quanto prescritto all'art. 54 e all'allegato V del DM 146/2008 (elenco delle dotazioni da tenere a bordo), nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, effettuata come previsto nel presente Capo, quale prova del contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni di cui al presente Capo costituiscono documenti di bordo e sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare;
 - (3) tiene l'unità e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto di utilizzazione, mette la a disposizione adeguatamente attrezzata, completa di tutti i mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza (art. 54 e allegati V del DM 146/2008), supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 ed aggiuntive ove previste dal presente regolamento, tenute in perfetta efficienza secondo i migliori

- standard nazionali e internazionali e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche in regolare corso di validità secondo la normativa vigente;
3. Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni settantacinque chilogrammi di materiale imbarcato (art. 60, comma 3, DM 146/2008).
 4. Durante la stagione balneare l'attraversamento, con l'unità da diporto in appoggio, della fascia di mare prioritariamente destinata alla balneazione per raggiungere ovvero lasciare il luogo di immersione, è consentito:
 - a) durante gli orari prioritariamente riservati alla balneazione, servendosi dei corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b) al di fuori degli orari suddetti, alle seguenti condizioni:
 - (1) con rotta perpendicolare al profilo di costa ed alla velocità minima che assicuri il controllo e il governo del mezzo con scafo in dislocamento e comunque non superiore a tre nodi;
 - (2) con la massima prudenza monitorando costantemente le acque interessate dalla navigazione in atto affinché vi sia sufficiente libertà di manovra, senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - (3) per raggiungere luoghi comunque non frequentati da bagnanti.
 5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
 6. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice del Diporto in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
 7. La comunicazione di cui al precedente articolo 36 e gli altri documenti prescritti a bordo dal presente Capo nonché dal Codice del Diporto e dal relativo Regolamento di attuazione, sono esibiti al controllo da parte delle Forze di polizia operanti sul mare per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.

Articolo 39 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione CON il supporto di unità da diporto.

1. Nei casi di cui al presente Capo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008, l'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all'immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza connesse anche alla morfologia dei luoghi:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), del DM 146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane

- presidiata dal conduttore di cui al precedente articolo 38, comma 6 ovvero 7, a seconda dei casi, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, ovvero nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell'unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.
 5. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla Sezione IV ed alla Sezione V - Parte C - del presente Capo, svolte in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.

Articolo 40 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

1. Durante le immersioni subacquee, con partenza da terra, di cui al presente Capo, il Centro di immersione ovvero il Centro di formazione ed addestramento garantisce, sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
 - a) mezzo di comunicazione (anche il cellulare) che consenta di contattare i centri di soccorso;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 279/1988 e s.m.i. e di una maschera di insufflazione;
 - d) una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
 - e) in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto precedente, è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
 - f) unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2. Durante l'immersione guidata ovvero didattica, svolta senza unità da diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Articolo 41 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione CON il supporto di unità da diporto.

1. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione di attività di cui al presente Capo, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del DM 146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
3. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Colreg 72, deve mostrare:

- a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di trecento metri di distanza.
- 4. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
 - 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.

Articolo 42 - Segnalamenti diurni e notturni per l'immersione SENZA il supporto di unità da diporto.

- 1. Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91. La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
- 2. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
- 3. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicato sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie) per una pronta localizzazione.
- 4. In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
- 5. In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'art. 130 DPR 1639/1968.

SEZIONE II IMMERSIONE GUIDATA

Articolo 43 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, come definito al precedente art. 2 del presente regolamento, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
3. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.

Articolo 44 - La Guida per le immersioni guidate.

1. La Guida ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e conduce e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di immersione;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
 - c) per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
 - d) nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
 - e) estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
 - f) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - g) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
3. Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
4. Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato ai sensi del precedente comma 2.

5. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
6. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) salvo il divieto di cui al precedente art. 43, comma 2, non può guidare in immersione più di sei subacquei simultaneamente ovvero non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei guidati.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III
IMMERSIONE DIDATTICA

Articolo 45 - Generalità.

1. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo, come definito al precedente articolo 2 del presente regolamento ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
4. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate. I suddetti limiti non esonerano l'Istruttore dall'adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all'esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 46 - L'Istruttore per le immersioni didattiche.

1. L'Istruttore ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e dirige e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta sia con unità appoggio sia con partenza da riva.
2. L'Istruttore registra nonché deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Savona anche le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
 - b) data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
 - c) nominativo degli allievi partecipanti;
 - d) nominativo dell'Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell'attività (qualora l'Istruttore sia munito di brevetti rilasciati da più didattiche) e recapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
 - e) nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
 - f) indicazione del corso, tipologia dell'immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
 - g) eventuale unità di appoggio di superficie;
 - h) nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
 - i) nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dall'Istruttore e dall'Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione didattica.
3. Salvo comunque il divieto di cui al precedente art. 45, comma 3, nell'effettuazione dell'immersione didattica, l'Istruttore deve:
 - a) operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
 - b) rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.

4. L'Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva) ovvero a bordo dell'unità se utilizzata in appoggio.
5. Al rientro in sede, l'Istruttore annota in calce alla registrazione di cui al precedente comma 2 le eventuali variazioni successivamente intervenute nonché l'orario effettivo di fine attività di immersione.
6. La registrazione dei dati conformemente al comma 2 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione didattica.
7. Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell'Istruttore, abbia ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere comunicato tempestivamente all'Autorità marittima.
8. Nell'effettuazione dell'immersione, il subacqueo discende si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
9. Ai fini del presente regolamento, la raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

SEZIONE IV
IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO

Articolo 47 - Generalità.

1. La pratica subacquea con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con ovvero senza il supporto di unità appoggio, è soggetta all'osservanza delle disposizioni della presente Sezione.
2. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).

Articolo 48 - Immersioni private svolte CON ovvero SENZA il supporto di unità da diporto.

1. In caso di immersione subacquea di cui al presente Capo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
2. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.
3. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre l'immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il Centro di immersione conserva, ai fini del presente regolamento, la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza ed utilizzo dell'unità; completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza; completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione; presenza di copertura assicurativa a norma di legge.
5. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio n. 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione, a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e comunque di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
6. Per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui alla presente Sezione, prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante l'immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
 - a) denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
 - b) data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
 - c) luogo dell'immersione principale ed alternativo;
 - d) per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - e) nel caso di unità fornita dal Centro di immersione: estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima ovvero identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile

del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;

- f) nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
7. La registrazione dei dati conformemente al comma 6 costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
 8. In virtù della posizione di garanzia di cui al precedente comma 4, il Centro di immersione assicura la presenza, a bordo dell'unità concessa in appoggio di superficie, di una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza che, ai sensi del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6, abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMMERSIONE IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 49 - Generalità.

1. In caso di immersioni subacquee guidate, didattiche ovvero svolte in forma privata, con penetrazione in caverna, in grotta o in relitto, oltre a quanto previsto nella Sezione I e nelle rispettive Sezioni II, III e IV del presente Capo, si osservano le particolari disposizioni della presente Sezione.
2. Prima di iniziare la penetrazione all'interno della caverna, grotta, relitto, la Guida ovvero l'Istruttore deve valutarne la praticabilità in relazione alle condizioni in atto nel sito da visitare, assumendosene la responsabilità civile e penale.
3. Dalla presente regolamentazione sono esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.

PARTE A
IMMERSIONE GUIDATA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 50 - Immersione guidata con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Il Centro di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata all'accompagnamento di subacquei sportivi o ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale, in qualità di Guida, in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. È vietata l'immersione notturna in grotta nonché in relitto che preveda soste decompressive salvo che la Guida, a seguito di una valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicuro il rientro a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) ovvero a bordo (nel caso di immersione con unità appoggio) di tutti i subacquei, partecipanti all'immersione, in possesso di brevetto abilitante alla decompressione rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
4. Per l'immersione guidata in caverna è sufficiente che ciascun subacqueo guidato sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna (o superiore), rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
5. Le immersioni guidate in caverna che prevedano soste decompressive sono consentite esclusivamente ai subacquei di cui al precedente al comma 3 purché in possesso di brevetto abilitante alla decompressione, rilasciato da qualunque didattica riconosciuta.
6. Possono essere guidati in immersioni subacquee in grotta e in relitto esclusivamente subacquei in possesso del relativo brevetto abilitativo rilasciato da didattica riconosciuta.
7. Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei accompagnati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, operando entro i limiti del proprio brevetto ed assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta, rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento e i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti. In caso di gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
8. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ovvero in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.
9. Sia in caverna che in grotta che in relitto, è consentita l'immersione guidata di un gruppo di subacquei. In tal caso, il numero dei subacquei facenti parte del gruppo guidato non può essere superiore a quattro.

10. Sia in grotta sia in relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a più di un gruppo per volta.
11. Prima che abbia inizio l'immersione guidata di cui al presente articolo, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione registra i dati conformemente all'art. 44 comma 2.

PARTE B

IMMERSIONE DIDATTICA IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 51 - Generalità.

1. L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente ai Centri formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività, ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli della presente Parte.
2. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.

Articolo 52 - Immersione didattica con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.
2. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti di cui alla presente Sezione.
3. Prima di ogni immersione l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
4. L'Istruttore deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispetta le regole di sicurezza stabilite dalla didattica presa a riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
5. Nell'effettuazione dell'immersione per il conseguimento di brevetti, i subacquei discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.
6. L'Istruttore registra nonchè deve, almeno due ore prima dell'inizio dell'immersione didattica programmata, trasmettere alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Savona, una comunicazione conformemente all'art. 46, comma 2.

PARTE C
IMMERSIONE SVOLTA IN FORMA PRIVATA PER PROPRIO CONTO
IN CAVERNA, GROTTA, RELITTO

Articolo 53 - Disposizioni di sicurezza per l'immersione con penetrazione in caverna, in grotta, in relitto.

1. Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente (due stelle, advanced, ecc.).
2. Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
3. In caso di immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.
4. Per ciò che concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta ovvero in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
5. Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
6. In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, di cui alla presente Sezione, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione.
7. Su richiesta di persone in possesso di brevetto, le quali ritengano di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta ovvero in relitto, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i relativi rischi, è consentito che il Centro di immersione eroghi il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie di cui all'art. 48; in tal caso si applicano le disposizioni ivi previste.
8. La registrazione dei dati conformemente all'art. 48, comma 6, per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie di cui al presente articolo, costituisce, agli effetti del presente regolamento, prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata. Tale registrazione, per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di **almeno trenta giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

CAPO XIV - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA.

Articolo 54 - Divieti e limiti.

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinata dagli artt. 128-bis e ss. del DPR 1639/1968, dal DM 249/1987 e dal D.lgs. 4/2012.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare la pesca subacquea sportiva all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed antiecológicas (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei - c.d. *maialini* - per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.
4. Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione, l'interessato deve assicurare il fucile, in posizione di **non armamento**, al segnalamento di cui all'art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stesso. È consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea.

CAPO XV - SNORKELING TRAINATO.

Articolo 55 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 56 - Requisiti e condizioni.

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XII, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
4. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai trenta metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
6. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
7. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri dieci né superiore a metri trenta durante le fasi di esercizio.
8. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
9. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968.
10. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.
11. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla

velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

- 12.** Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 57 - Divieti e limiti.

- 1.** Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a)** gareggiare in velocità;
 - b)** seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c)** navigare:
 - (1)** a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2)** a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3)** durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri duecento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4)** a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5)** nel periodo notturno;
 - (6)** nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 2.** Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto:
 - a)** di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
 - b)** di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
- 3.** I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XVI - JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILI

Articolo 58 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer, di flyboard o simili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 59 - Requisiti e condizioni.

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del jetlev flyer, della flyboard o simili:
 - a) deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere munito di patente nautica nei casi previsti di cui all'art. 39, comma 1, del Codice;
 - c) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 - d) deve essere accompagnato da una unità a motore, in appoggio a fini di pronta assistenza, che segue il jetlev flyer/flyboard/simili alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende la distanza tra il jetlev flyer/flyboard/simili e l'unità appoggio che consente al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente e in sicurezza agli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - e) deve indossare una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
2. L'unità appoggio è condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del jetlev flyer. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. L'attività di cui al presente Capo deve essere effettuata in osservanza delle condizioni meteomarine consentite dalla relativa categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. e dell'Allegato II al Codice.
4. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del jetlev flyer;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - f) coperta da apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte con tali apparecchiature e che preveda un'idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
5. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore per volta.

6. Sull'unità appoggio, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore dello strumento (jetlev, flyboard, etc), non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito, esclusivamente tramite i corridoi di lancio e con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità appoggio deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
8. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità di appoggio può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
9. L'utilizzo del jetlev flyer (e flyboard e simili) deve essere svolto in uno specchio acqueo di profondità di almeno 4 metri, così come riportato nei manuali utente riportanti il brevetto "Flyboard ®", e che abbia una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
10. Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqueea tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

Articolo 60 - Divieti e limiti.

1. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente Capo è vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.
2. Nell'utilizzo del jetlev flyer, del flyboard, e simili, è, inoltre, vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer (e simili) di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) utilizzare il jetlev flyer (e simili):
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer, del flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer, flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio usano diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO XVII – E-BIKE ACQUATICA E SIMILI

Articolo 61 – Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione delle e-bike acquatiche o simili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

Articolo 62 - Requisiti e condizioni.

3. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili:
 - f) deve aver compiuto almeno 16;
 - g) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 - h) può navigare fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - i) deve indossare una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
5. È responsabilità del titolare dell'attività munire il mezzo di idonea assicurazione.
6. L'attività di cui al presente Capo deve essere effettuata in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri).
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, il mezzo può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;

Articolo 63 - Divieti e limiti.

1. Nell'utilizzo delle e-bike acquatiche o simili è inoltre vietato:
 - d) gareggiare in velocità;
 - e) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - f) utilizzare delle e-bike acquatiche o simili:
 - (8) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (9) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (10) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - (11) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - (12) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - (13) nel periodo notturno;
 - (14) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta

impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore delle e-bike acquatiche o simili usano diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____, C.F. _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. _____ di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____

_____, in località _____;
che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
 potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 1 settembre 2021 da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.

b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:

- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
- verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
- controllare la presenza di carburante;
- leggere il bollettino meteorologico del giorno;
- informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.

c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:

- verificare che tutte le persone siano a bordo;
- verificare che non ci siano cime in acqua;
- allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.

d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.

e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.

f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.

g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata

e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.

h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.

i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.

l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
- quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:

- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);

- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.

o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

p) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.

q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.